



NORMATIVA

PROVVEDIMENTO della SETTIMANA

Le indicazioni dell'INL sulle autorizzazioni all'installazione di impianti audiovisivi e di controllo a distanza

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali: lo stabilisce **l'articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970** nell'ambito delle disposizioni che tutelano, tra l'altro, **la libertà e dignità** dei lavoratori.

L'INL fornisce indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi nel caso in cui manchi l'accordo collettivo con le RSA e/o RSU per l'installazione degli impianti audiovisivi o di altri strumenti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

L'Ispettorato, nella nota in oggetto, ribadendo che l'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso prioritario previsto dal legislatore, ricorda che, conseguentemente, l'eventuale procedura autorizzatoria è condizionata alla dimostrazione dell'**assenza della RSA/RSU**, ovvero del **mancato accordo** con esse. Pertanto, le istanze dovranno contenere la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo. La carenza di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l'accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) **non possono essere supplite** nemmeno dall'eventuale **consenso, seppur informato**, dei singoli lavoratori, restando in quest'ultimo caso l'installazione illegittima e penalmente sanzionata.

Vengono esaminate diverse situazioni che possono verificarsi per le quali è necessario l'intervento autorizzativo dell'Ispettorato.

Aziende multi-localizzate e integrazioni alle autorizzazioni già rilasciate

Le imprese con più unità produttive ubicate nell'ambito di competenza della medesima sede territoriale dell'INL - in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali - in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare **una sola istanza di autorizzazione** all'Ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà **un unico provvedimento** valido per tutte le unità produttive interessate dall'istanza medesima.

Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare **un unico accordo** con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza della RSA/RSU, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell'INL o, in alternativa, alla sede centrale.

È possibile presentare un'**istanza di integrazione** nel caso in cui l'azienda sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo e abbia intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, purché l'impianto da autorizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato.

NORMATIVA

Anche l'istanza di mera integrazione all'Ispettorato può avere seguito in subordine all'assenza della RSA/RSU ovvero in caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali presenti nell'unità produttiva oggetto di istanza.

Aziende di nuova costituzione e assunzioni successive all'installazione

In considerazione delle finalità di tutela della disposizione normativa di cui al citato articolo 4 della Legge n. 300/1970, l'Ispettorato del lavoro può e deve intervenire solo **in presenza di lavoratori**, verificando che l'impianto corrisponda ai requisiti di legge al momento della presentazione dell'istanza.

A tal proposito, si possono verificare due situazioni in riferimento all'installazione e all'utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, ovvero: **costituzione di una nuova azienda** che, al momento della presentazione dell'istanza, non ha in forza lavoratori in quanto deve ancora completare i lavori nella sede in cui dovrà essere installato l'impianto, ma che prevede di avvalersi di personale non appena avviata l'attività; azienda **già in esercizio**, con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante in assenza di lavoratori, che deve procedere ad assunzioni di personale.

Nel primo caso, sarà possibile presentare l'istanza per l'autorizzazione, che deve sempre precedere l'installazione dell'impianto, indicando nel modello di istanza il **numero** dei lavoratori che risulteranno in forza all'avvio dell'attività. Nella seconda situazione, pur avendo l'azienda già installato e messo in funzione l'impianto di videosorveglianza, seppure in assenza di lavoratori, potrà presentare istanza in un momento successivo, ma dovrà produrre contestualmente **attestazione** che lo stesso impianto **sarà disattivato** non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà **messo nuovamente in funzione** soltanto dopo l'eventuale provvedimento autorizzativo dell'Ispettorato.

Sistemi di geo localizzazione

Con particolare riguardo ai sistemi di geo localizzazione, l'INL sottolinea la necessità di **contemperare** le finalità di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell'attività produttiva, con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Infatti, i suddetti sistemi consentono la raccolta e l'elaborazione di dati di varia natura in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

Il Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo più volte sull'argomento, ha precisato che i dati raccolti e trattati devono essere **limitati a quelli strettamente necessari** per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di **sicurezza sul lavoro** o di **tutela del patrimonio aziendale**, che costituiscono i **presupposti di liceità** di cui all'articolo 4 della Legge n. 300/1970.

Di conseguenza, l'accesso ai dati da parte del datore di lavoro dovrà avvenire solo ed esclusivamente in funzione delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che ogni diverso trattamento non consentito dei dati non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, gli Uffici devono valutare attentamente le ragioni legittimanti l'installazione dei sistemi di geo localizzazione, verificando che la tipologia dei dati raccolti e il loro effettivo trattamento siano **correlati alle esigenze** dichiarate e rispettosi dei principi sopra richiamati.

NORMATIVA

Pertanto, considerato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato in relazione allo "strumento" di geolocalizzazione in sé, in costanza delle ragioni legittimanti, l'INL ritiene che non sia necessario richiedere l'elenco delle targhe dei veicoli su cui verrà installato l'impianto.

Piattaforme digitali e altre fattispecie

La procedura imposta dall'articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970, si applica, sotto il profilo soggettivo, ai datori di lavoro, imprenditori e non, ossia titolari di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, e ai lavoratori che prestano la propria attività soggetti al potere direttivo e conformativo del datore di lavoro e alle sue prerogative organizzative e di controllo. Conseguentemente, anche alle prestazioni lavorative sviluppate tramite **piattaforme digitali** si applicano la **disciplina antidiscriminatoria** e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati e che devono considerarsi estese anche ai **lavoratori autonomi**.

Le garanzie sancite dal citato articolo 4 (procedura concertativa o autorizzatoria) si riferiscono anche all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le **strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani** e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché ai sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso installati nelle **sale da gioco** dai soggetti concessionari o autorizzati ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse. Infine, la nota in commento, prende in considerazione l'attività svolta dai **volontari** che, in quanto **incompatibile** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, viene **esclusa** dall'applicazione delle tutele accordate dalle procedure in argomento, valendo, in ogni caso, per il volontario, la disciplina di protezione dei dati personali prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003. Laddove invece siano **compresenti** sul luogo di lavoro entrambe le tipologie (volontario e lavoratore subordinato), l'imprenditore è viceversa tenuto ad attivare le procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge al fine di installare sistemi dai quali possa anche derivare il controllo datoriale a distanza nei confronti dell'attività del personale dipendente eventualmente presente.

Riferimenti

INL, nota 14 aprile 2023, n. 2572



NORMATIVA

PRASSI

Approvato il Ddl Concorrenza: provvedimenti su concessioni per il commercio ambulante, distribuzione energia e AGCM

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 20 aprile 2023 il **Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**. Il testo interviene su diversi settori, tra i quali il lavoro, affrontando il tema delle **concessioni per il commercio al dettaglio**. In particolare, il provvedimento stabilisce che l'assegnazione delle **concessioni di posteggio** per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite **procedure a evidenza pubblica**, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si stabilisce in **10 anni** la durata massima della concessione.

Il Ddl approvato prevede che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i 6 mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per **una durata di 12 anni**. Invece, le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo hanno validità sino al **31 dicembre 2025** anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista. Sono infine semplificate le procedure per le **vendite promozionali**, consentendo l'invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all'indirizzo internet indicato dall'esercente.

Sul versante della **distribuzione di energia elettrica e gas**, il Ddl interviene per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell'energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull'efficienza della rete di distribuzione del gas, con l'individuazione nell'"impresa maggiore di trasporto" del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete e con la modifica della procedura per l'approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna). Inoltre, si prevede la promozione dell'utilizzo dei cosiddetti **"contatori intelligenti"** ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

Si attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento. Viene, infine, introdotta la definizione di "infrastruttura di cold ironing", quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.

Il provvedimento, poi, amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co)



NORMATIVA

soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate. Inoltre, si individua l'AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (ad esempio servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All'Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.

Riferimenti

Consiglio dei ministri, comunicato 20 aprile 2023, n. 30

Lavoratori socialmente utili: prorogate le procedure di stabilizzazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende nota la **proroga al 30 giugno 2023** del termine previsto dall'articolo 1, comma 495, della Legge n. 160/2019 relativo alle procedure di **stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili** di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000. La proroga consente alle amministrazioni delle regioni di Basilicata, Calabria, Campania e Puglia di presentare istanza al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso al contributo. La predetta istanza deve essere presentata a mezzo PEC entro il **19 maggio 2023** utilizzando il modello allegato alla nota in commento. Alle amministrazioni che procedono alla stabilizzazione è riconosciuto un incentivo a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per un importo annuo pari a 9.296,22 euro per ciascun lavoratore, coerentemente con quanto già previsto nelle pregresse procedure di stabilizzazione.

Riferimenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 17 aprile 2023, n. 25843